



Gruppo Consiliare "Forza Italia"

On. Domenico Giannetta

Presidente Commissione Speciale di Vigilanza

Proposta di legge n. /

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 24/2013 ed
abrogazione della L.R. n. 47/2019**

Proponente

On. Domenico Giannetta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domenico Giannetta".

Firmatari

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the signatories.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge recante “Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 24/2013 e abrogazione della l.r. n. 47/2019,”

La presente proposta di legge è finalizzata all’abrogazione della Legge regionale 25 novembre 2019 n. 47 “*Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali*” a seguito della sentenza della Corte costituzionale, decisa in data 26.01.2021, depositata in data 17.02.2021, n. 22 e pubblicata sulla G.U. – Sez. Corte costituzionale n. 8 del 24.02.2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.R. n. 47/2019 e per le motivazioni ivi richiamate.

La necessità, indifferibile ed urgente, della presente proposta di legge è, perciò, fondata sulla indilazionabile necessità di tutelare il complesso delle funzioni amministrative pubbliche e degli interessi incidenti sulla sfera pubblica conferite dallo Stato alle Regioni e da queste ai Consorzi Industriali, quali Enti Pubblici Economici, individuati dalle norme statali e regionali quali soggetti delegati ad agire – con poteri di natura pubblica – sulla pianificazione/programmazione urbanistico-territoriale e sulla realizzazione di aree attrezzate per favorire l’insediamento delle imprese industriali e per contribuire all’esecuzione di attività comprese nei processi di sviluppo economico attraverso l’infrastrutturazione delle aree industriali regionali.

La sentenza costituzionale ha reso evidente che la l.r. n. 47/2019, in modo superficiale ed avventato ha inteso affrontare, senza alcun esperimento di soluzioni alternative e mantenendo un atteggiamento repulsivo verso questo Ente e, complessivamente, verso il comparto industriale negando, per anni, ogni intervento sulle infrastrutture territoriali non delegabili ai privati per l’intrinseca finalità pubblica delle funzioni consortili, l’univoca soluzione liquidatoria del CORAP in una prospettiva di stampo privatistico.

Inoltre, ancora più gravemente la Regione, proponendo ed approvando la l.r. n. 47/2019, ha disconosciuto illegittimamente il complesso di funzioni pubbliche che le norme nazionali e regionali, vigenti ancora oggi, attribuiscono ai Consorzi industriali violando, tra l’altro, l’obbligo di tutela che lo Stato, ai sensi del vigente art. 50 del DPR n. 218/1978, impone alle Regioni verso i Consorzi industriali, quali enti individuati ed autorizzati a pianificare il territorio per l’individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree destinate agli insediamenti industriali.

Tale impostazione ha trovato conferma nella censura della Corte nei confronti della Regione, in quanto, è “irrelevante che i consorzi di sviluppo industriale siano enti strumentali della Regione e sottoposti alla vigilanza di questa (art. 2, comma 2, della legge reg. Calabria n. 38 del 2001), poiché il doveroso controllo regionale, peraltro concentrato «sui piani economici e finanziari dei consorzi» (art. 36, comma 4, della legge n. 317 del 1991), costituisce semmai una ragione di più forte affidamento dei creditori circa la finale solvibilità dell’ente vigilato.”

Secondo la Corte è inefficace la difesa regionale che ha tentato, per strumentale via analogica, di riportare a ragione la propria scelta della procedura liquidatoria coatta amministrativa con ulteriori richiami a norme statali inapplicabili (rif. Art. 15 del D.L. n. 98/2011), a parere della Corte, proprio perché la materia è e rimane di esclusiva competenza legislativa dello Stato.

Ragion per cui, ancorché il richiamo della Corte allo Stato di dover provvedere ad un proprio intervento legislativo a colmare il vuoto normativo in materia di interventi e soluzioni da applicare nel caso di dissesto dell’intera categoria degli “enti pubblici economici”, rimane confermato – a legislazione vigente – l’obbligo per la Regione di eseguire l’ordinario percorso - conseguente al proprio potere di controllo, come stigmatizzato dalla Corte per la tutela degli interessi pubblici e delle regioni creditorie – e fondato

sul procedimento di risanamento e di eventuale liquidazione ordinaria attuando, di conseguenza, misure e procedimenti già presenti nella legislazione vigente.

Inoltre, rafforza tale impostazione propositiva il recente parere della Corte dei conti – Sezione controllo Abruzzo, n. 157/2020, che non esclude – come pervicacemente sostenuto più volte dai Dipartimenti regionali – l'intervento finanziario, compatibile nel caso del CORAP ed all'interno di un percorso di verifica del risanamento, affermando che: *“Eccezioni al divieto di soccorso finanziario sono previste soltanto a seguito di uno specifico iter procedurale, previa valutazione circa la concreta possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza dell'organismo partecipato. In particolare, lo stesso art. 14, comma 5, T.U.S.P., consente i trasferimenti straordinari alle società in parola “a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”, purché “le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”. Inoltre, gli interventi di sostegno finanziario in questione possono essere autorizzati “al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti”. Si tratta a ben vedere di una ipotesi derogatoria e residuale “percorribile con finalità di risanamento aziendale e per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo, in quanto sottendenti prestazioni di servizi di interesse generale ovvero la realizzazione di programmi di investimenti affidati e regolati convenzionalmente, secondo prospettive di continuità””.*

In sintesi, la Regione rimane vincolata su tre fronti: il primo, nell'obbligo di tutela ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 218/1978; il secondo, nel corretto esercizio del proprio potere di vigilanza e controllo sui piani economico finanziari del CORAP, a tutela e garanzia dei creditori come ha sancito la Corte costituzionale, e sulla sua attività gestionale ed amministrativa; il terzo sulla necessità di eseguire la funzione costituzionale di garantire le condizioni infrastrutturali e territoriali per l'insediamento delle imprese, in favorevoli condizioni di sostenibilità e competitività, attraverso lo strumento consortile che le norme nazionali e la l.r. n. 38/2001 rendono disponibile quale complesso di servizi di pubblico interesse.

Nello specifico, la proposta di legge abrogativa intende intervenire a tutela degli interessi pubblici regionali che trovano, in termini di competitività e crescita del territorio e del sistema delle imprese, il proprio compendio nel Piano di sviluppo strategico Zona Economica Speciale Calabria (Piano ZES Calabria), adottato con DGR n. 100/2018 ed approvato, quale progetto di interesse nazionale e comunitario nel quadro dell'istituzione del sistema delle ZES delle Regioni meridionali, con DPCM del 21.05.2018.

Infatti, nel Piano ZES Calabria il primario soggetto attuatore degli interventi previsti è il CORAP quale titolare delle 14 aree industriali su cui si realizza la ZES Calabria, coprendo il 76% del territorio su cui si dovrà realizzare la Zona Economica Speciale – di competenza attuativa regionale – quale parte del maggior progetto di rete nazionale delle ZES, connesse al programma europeo Reti europee TEN-T (c.d. Corridoi europei) ed al Piano SUD 2030.

Per tale somma di ragioni e per evitare nell'ordinamento giuridico regionale la sussistenza di una grave condizione di vuoto ed incertezza normativa sulle conseguenze di una procedura dichiarata illegittima e sulla condizione di operatività dell'Ente consortile, risulta indispensabile provvedere con la presente proposta.

In termini più ampi la presente proposta di legge ha lo scopo di mettere ordine nel sistema dei reciproci rapporti, di diritti e doveri, tra la Regione ed il proprio Ente strumentale, unico soggetto delegato ad operare in materia di infrastrutturazione delle aree industriali, ha come obiettivo quello di colmare e riordinare un settore della politica regionale, pur da tempo delegata dallo Stato alle Regioni, specificatamente orientata all'infrastrutturazione delle aree quale base territoriale necessaria per

consentire gli insediamenti e gli investimenti, ma che è oggi elemento cruciale della competitività dell'intero sistema territoriale ed economico regionale specie alla luce della prospettiva strategica, definita e condivisa a livello europeo e nazionale, della sostenibilità ambientale delle produzioni primarie, secondarie e terziarie.

Sin dal ciclo 2000-2006 di programmazione dei fondi strutturali, gli interventi in infrastrutture nelle aree industriali sono stati ridotti per giungere alla completa cancellazione di ogni previsione d'investimento stratificando e consolidando un insieme di ritardi, indecisioni o decisioni sbagliate e che, nel tempo hanno emarginato le aree rendendole dequalificate e non competitive.

Tale condizione si è, altresì, alimentata per la combinazione di scarsa cooperazione tra la Regione ed i Consorzi (già nella fase di pre-accorpamento ante l.r. n. 24/2013) per la quale si è realizzata una binomio di convenienza tra la "distrazione" da parte della Regione ad esercitare i poteri, conferiti dalla norma, in materia di indirizzo, controllo e vigilanza – ampiamente censurata dalla stessa Corte costituzionale e per inciso anche dalla recentissima relazione del Procuratore della Corte dei conti della Calabria lo scorso 26 febbraio 2021 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario – e di "ottuso" arroccamento dei Consorzi a difesa di una presunta autonomistica gestione delle aree che, rifiutando l'impostazione di "ente strumentale", non ha dato pieno valore e sostanza alla qualifica di "ente pubblico", dotato anche di qualificazione "economica" per la gestione privatistica di alcune attività, e non di ente "terzo" che a propria convenienza – nel rapporto con la Regione – assume nel proprio operato la veste giuridica ora "pubblica" ed ora "privata".

Ciò è anche ragione di un intervento che, partendo dalle considerazioni profonde emerse dalla sentenza della Corte che responsabilizza il CORAP e la Regione, nel suo duplice ruolo di amministratore e di legislatore, impone un intervento legislativo di decisivo chiarimento delle funzioni regionali e consortili inquadrando nell'ottica di una concreta prospettiva di coordinamento del comune obiettivo di conseguire e garantire la competitività dei territori e dei sistemi economici.

In termini di impatto sul bilancio la presente proposta di legge è di tipo ordinamentale nei termini di regolazione e di ordinazione dei rapporti tra la Regione e l'Ente strumentale titolare e delegato di funzioni pubbliche e di interesse pubblico istituito per l'esecuzione delle infrastrutturazioni materiali nelle aree industriali e nella gestione delle predette aree.

Tenuto conto che la presente proposta dispone reciprocamente diritti e doveri tra Regione ed il CORAP, al fine della migliore realizzazione delle funzioni pubbliche discendenti dalle norme nazionali e regionali in materia di politica industriale, è evidente che gli impegni di natura finanziaria dovranno essere individuati all'interno degli atti amministrativi che regoleranno le azioni e le attività che saranno coerenti con la recentissima cornice programmatica definita dalla Deliberazione n. 505, approvata nella seduta del 30.12.2020, avente ad oggetto *"Presa atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE 2021/2027"*; della Deliberazione n. 136, approvata nella seduta del 15.06.2020, avente ad oggetto *"Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027"* e dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 101, approvata nella seduta del 29.12.2020, avente ad oggetto *"Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFRA) per gli anni 2021-2023 (articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)"*, oltre agli atti programmatici ed amministrativi che saranno adottati dalla stessa Regione nell'ambito dell'attuazione del redigendo Recovery Plan e nel ciclo della programmazione riferita al ciclo 2021-2027 e, ad oggi, oggetto di definizione sia sul piano delle azioni/attività sia sul piano delle risorse finanziarie assegnabili.

Nel suo complesso la proposta, non presenta, di conseguenza, problemi di legittimità costituzionale; anche il suo inserimento nel calendario dei lavori del Consiglio regionale della Calabria che, all'atto, versa

in regime di *prorogatio*, non desta perplessità, in quanto, come già detto, l'approvazione della stessa si rende necessaria per colmare e sanare il vuoto normativo determinato dalla sentenza n. 22/2021.

Sul punto, si deve proprio alla Corte costituzionale l'individuazione dei limiti cui va incontro l'attività dei Consigli regionali una volta scaduti (in particolare, le sentenze 22 novembre 2016, n. 243; 1° luglio 2016, n. 157; 15 luglio 2015, n. 158; 15 maggio 2015, n. 81; 17 aprile 2015, n. 64; 31 marzo 2015, n. 55; 25 marzo 2015, n. 44; 26 febbraio 2010, n. 68). In estrema sintesi, e tralasciando talune oscillazioni argomentative (essenzialmente dovute alle caratteristiche delle singole controversie), la Corte ha chiarito che:

- ai Consigli regionali prorogati è consentita solo l'adozione di atti "necessari e urgenti" o "indifferibili e urgenti" (quindi tempestivi rispetto all'insorgenza del problema cui intendono porre rimedio), ovvero di atti dovuti sulla base di disposizioni costituzionali, comunitarie o legislative statali, mentre è inibito - al fine di assicurare una competizione libera e trasparente - qualunque intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori;
- il requisito della necessità e urgenza non costituisce l'«unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in periodo di *prorogatio*», fermo restando che non può «essere invaso il campo delle scelte normative connaturate al pieno esercizio del mandato elettorale»;
- fra le ragioni giustificatrici rientra anche l'esigenza di dar seguito ad una pronuncia d'incostituzionalità oppure di prevenirne una imminente, a condizione che non siano introdotte norme eccedenti tale scopo.

La proposta di legge, in dettaglio, si compone di quattro articoli, come di seguito specificati:

L'art. 1 sostituisce integralmente l'art. 6 bis della L.R. n. 24/2013 (che era stato introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 47/2019 ed ha costituito l'oggetto del ricorso governativo e della successiva sentenza costituzionale). Il novellato art. 6-bis non esclude l'ipotesi liquidatoria dell'Ente, in regime di vigente quadro normativo applicabile, ma colloca tale ipotesi all'interno di un percorso che, coerentemente con la natura pubblica dell'Ente e partendo da un quadro certificato di stress finanziario ed economico, prevede un primo percorso di risanamento e, in difetto, giunge alla liquidazione civilistica dell'Ente secondo le ulteriori disposizioni amministrative definite dalla Giunta regionale. Non esclude quindi l'ipotesi di applicazione della liquidazione e soppressione dell'Ente, ma colloca tale ipotesi all'interno di un percorso coordinato con la natura pubblica dell'Ente che consente di deliberare la liquidazione sperando, primariamente, un tentativo di risanamento, trovando applicazione analogica l'ipotesi preventiva del risanamento prevista sia dalla L. n. 147/2013 (art. 1, c. 550 e seguenti), per la liquidazione delle aziende speciali, classificate quali "enti pubblici economici" e sia per i piani di risanamento disposti per le società pubbliche ai sensi del D. lgs. n. 175/2016, prima dei successivi interventi di liquidazione e soppressione.

Tra l'altro, l'ordinato procedimento di preventiva verifica del risanamento e l'eventuale liquidazione è anche frutto dell'evidenza empirica (oltre la censura costituzionale) di quanto eseguito dalla l.r. n. 47/2019 allorché, come emerso con grave evidenza dalle sedute della Commissione di vigilanza, è stata disposta la liquidazione del CORAP in assenza di bilanci approvati, sulla base di una superficiale e non documentata istruttoria dei Dipartimenti competenti e per mera dichiarazione, del dicembre 2019, di "scorgere" perdite per 90 milioni e si è giunti a giugno del 2020 alla presentazione di uno stato passivo pari a circa 50 milioni (su cui sono stati rilevati errori ed imprecisioni) e, inoltre, non è stato possibile a tutt'oggi avere una situazione dello stato effettivo dei crediti e del patrimonio.

In ragione di ciò, si dà atto che la procedura di commissariamento, prima di natura straordinaria e poi liquidatoria, assume come punto di avvio la certificata e documentata constatazione di una attestata condizione di criticità economico/finanziaria – continuativa in un triennio – ricavata dai bilanci, approvati e trasmessi alla Regione.

Tale constatazione attiva la procedura di revoca degli organi del Consorzio e la nomina di un Commissario straordinario autorizzato alla gestione della continuità aziendale ed alla predisposizione di un piano di risanamento di durata triennale e soggetto all'approvazione della Regione.

Ove il piano di risanamento risulti inefficace e la condizione di criticità economico/finanziaria sia strutturale e permanente la Giunta, sulla base di tale certificata condizione, può procedere, secondo le norme generali applicabili al caso e salvaguardando il patrimonio di interesse pubblico assegnabili ad altri soggetti pubblici per garantire la continuità degli interessi pubblici, alla liquidazione ed alla soppressione dell'Ente attraverso la nomina di un Commissario liquidatore.

Gli articoli dal 6-ter al 6-sexies, assumendo come fondamento l'obbligo di tutela dell'Ente, come disposto dall'art. 50 del DPR n. 218/1978 in capo alla Regione, mettono in sicurezza le funzioni pubbliche del CORAP e le attività di interesse pubblico (ZES, APEA, sostegno allo sviluppo) e mettono ordine nei compiti del CORAP, oggi distribuiti tra la L.R. n. 38/2001, la L.R. n. 24/2013, leggi nazionali e norme varie di natura regionale. Intervengono per dare sistematicità alle funzioni pubbliche del CORAP (comma 3), derivanti dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sostegno allo sviluppo industriale; dà valore (comma 4) alla qualificazione competitiva delle aree di insediamento delle imprese in termini di sostenibilità ambientale ed energetica riconoscendo la centralità del modello APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) di cui è titolare il CORAP ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 38/2001, garantendo la coerenza e la continuità esecutiva con il Programma comunitario "Green Deal europeo", definitivamente approvato dal Parlamento europeo nella seduta plenaria del 15 gennaio 2020 e parte integrante del ciclo di programmazione dei Fondi strutturali 2021-2027 e con la Missione 3 "Un Sud per la svolta ecologica" individuata dal Piano SUD 2030 ed approvato il 15 febbraio 2020. Sempre nell'intento di definire un organico quadro di funzioni ed attività di interesse pubblico, compatibili con la prospettiva legislativa applicabile al CORAP ed alle partecipate regionali, (commi 5 e 6) si riconosce alla Regione la priorità strategica di favorire, anche tramite il ruolo del CORAP, le aggregazioni tra imprese che possono costituire il volano alla qualificazione ed alla crescita dei territori che rappresentano il contesto produttivo delle imprese e del loro tessuto, riconoscendo così la centralità della rete delle aree industriali – qualificate dal Piano ZES Calabria – secondo gli orientamenti definiti dal Piano SUD 2030 – Missione 5. "Un Sud aperto al mondo nel Mediterraneo" sub missione 5.1 "Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES)", dal documento, approvato dal Parlamento il 15 ottobre 2020, "Individuazione delle priorità nell'utilizzo del RECOVERY FUND" e dal Programma nazionale di riforma 2020 (Sezione III del DEF 2020).

Giova precisare che l'obbligo della Regione alla tutela (di cui al citato art. 50) non è qui considerato in termini strettamente soggettivi riferiti al CORAP come mera entità giuridica, bensì per i termini oggettivi che tale Ente rappresenta quale soggetto esecutore, nel rapporto di funzionale strumentalità, delle funzioni istituzionali, costituzionalmente riconosciute o delegate dallo Stato alla Regione, che la Regione deve esercitare nei confronti della comunità e dei territori in termini di esercizio dell'attività d'impresa e di sostenibilità ambientale.

L'art. 2 dispone l'abrogazione dell'intera L.R. n. 47/2019 *"Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali"*, a seguito della sentenza n. 22/2021 della Corte costituzionale originata dal ricorso n. 4/2020 opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'intervento abrogativo è esteso anche all'articolo 2 (*"Principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali"*) in quanto la citata disposizione normativa risulta inapplicabile essendo condizionata, come richiamato nel testo di legge, sia dalla sussistenza delle *"condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP"*, presupposti oggi inesistenti per la sentenza della Corte, e sia dalla *"compatibilità"* *"con la disciplina di legge della procedura di liquidazione coatta amministrativa, con le sue finalità"*. Entrambi i presupposti sono coesi all'art. 1 della L.R. n. 47/2019 oggi dichiarato illegittimo costituzionalmente.

L'art. 3 dispone che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 4 prevede, per i motivi di somma urgenza sopra esposti, che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: recante "Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 24/2013 e abrogazione della l.r. n. 47/2019,"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articoli	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale alla l.r. 24/2013, sostituendo l'art. 6 bis e aggiungendo gli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, dal carattere pianificatorio e programmatico.			0
Art. 2	Dispone l'abrogazione dell'intera L.R. n. 47/2019 "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali", dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 22/2021 della Corte costituzionale.			0
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 4	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge			

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Totale	0	0	0	0

PROPOSTA DI LEGGE recante “Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 24/2013 e abrogazione della l.r. n. 47/2019”

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 24/2103)

1. L'articolo 6-bis della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è sostituito dai seguenti:

**“Art. 6-bis
(Piano di risanamento e liquidazione)**

1. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, accertati dai bilanci approvati dall'Ente, la Giunta regionale, previa istruttoria del dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico, al fine di garantire e tutelare l'interesse pubblico nell'assetto gestionale e nella infrastrutturazione delle aree industriali per i riflessi imprenditoriali e occupazionali, al fine di ridurre l'indebitamento e assicurare la ripresa dell'attività del Consorzio, revoca il Direttore generale e procede alla nomina di un Commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni dalla nomina, alla formulazione di un piano triennale di risanamento. Il piano è presentato alla Giunta regionale che lo valuta e lo approva, previo parere obbligatorio delle commissioni consiliari competenti, reso entro trenta giorni dalla data di presentazione, in assenza del quale il piano di intende approvato.
2. Alla scadenza del piano triennale di cui al comma 1 e proseguendo la condizione di crisi economico-finanziaria e gestionale del Consorzio nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili e il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, accertati e certificati dal Revisore unico dell'Ente, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria del dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e del dipartimento regionale competente in materia di bilancio, informato il Consiglio regionale, delibera la liquidazione e lo scioglimento del Consorzio e la revoca dei suoi organi; successivamente il Presidente della Giunta, con proprio decreto, nomina il Commissario liquidatore.
3. Il Commissario di cui al comma 2 si sostituisce agli organi disciolti e, secondo la normativa civilistica, predispone, secondo le norme civilistiche, il programma di liquidazione che è valutato ed approvato dalla Giunta regionale, previa istruttoria del Dipartimento Sviluppo economico e del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio. Il Commissario esegue ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio, all'estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio disponibile del Consorzio; resta escluso dalla liquidazione il patrimonio indisponibile, come individuato ai sensi dell'art. 6-sexies, comma 4, della presente legge, e ritenuto dal piano di liquidazione necessario e strumentale all'esecuzione delle funzioni di interesse pubblico dell'Ente, trasferibile ad altro soggetto per consentire la continuità delle funzioni pubbliche in materia di politica industriale.
4. Ai Commissari di cui ai commi 1 e 2, preferibilmente scelti tra i dirigenti regionali o tra i dirigenti consortili, questi ultimi con attestata qualificazione professionale in materia di revisione contabile, esperienza consolidata in materia di procedure concorsuali e requisiti di moralità professionale, non spetta alcun compenso. Nel caso di indisponibilità o di mancanza di professionalità e requisiti tra i dirigenti regionali o consortili, i Commissari possono essere individuati all'esterno degli organici regionali o consortili, mediante procedura di evidenza pubblica. Al Commissario esterno spetta un compenso pari alla metà della retribuzione base lorda spettante ad un dirigente generale

regionale. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente comma sono ad esclusivo carico del bilancio del Consorzio.

5. Al fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza della procedura di liquidazione di cui ai commi 2 e 3 e sino alla conclusione della stessa, è sospesa la liquidazione dei soli contributi regionali concessi, ma non erogati al CORAP alla data dell'avvio della procedura liquidatoria, ad eccezione di quelli previsti per convenzioni, incarichi o contratti ancora in esecuzione alla data della liquidazione, oltre i crediti accertati e maturati verso il CORAP alla data di approvazione del piano di cui al comma 3.
6. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione e dichiara l'ente soppresso, a tutti i fini di legge.

Art. 6-ter
(Fini istituzionali del CORAP)

1. La Regione, nel quadro della programmazione orientata allo sviluppo economico, provvede a far eseguire, attraverso il CORAP, la realizzazione delle infrastrutture materiali nelle aree industriali del territorio regionale al fine di facilitare l'insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione e la competitività del sistema delle imprese insediate e insediande, anche privilegiando il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse o attivando azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive ed economiche del territorio regionale e locale.
2. In coerenza con la programmazione regionale e nell'ambito del territorio di competenza costituito dalle aree industriali regionali, il Consorzio, nell'ambito delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 38/2001 ed in esecuzione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 14 e dell'articolo 15, c. 2, della l.r. n. 38/2001, definisce tutte le azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive ed economiche, assicurando, secondo le diverse esigenze e nel quadro dei principi e delle regole della programmazione negoziata, del partenariato pubblico-privato e degli accordi tra amministrazioni, la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche interessate o operanti nel territorio. Il Consorzio può anche intervenire sulle aree oggetto dei Piani Insediamenti Produttivi (aree PIP) con azioni di programmazione, pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e promozione anche al di fuori delle aree di competenza stabilite dal presente comma, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.
3. Il Consorzio, oltre le funzioni di cui alla l.r. n. 38/2001, provvede a:
 - a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di nuove aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
 - b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici consortili e degli enti locali e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione necessarie;
 - c) favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive ed economiche;
 - d) realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;
 - e) realizzare e gestire i servizi consortili, connessi alle infrastrutture e reti, per i quali, secondo la vigente normativa, determina e riscuote i corrispettivi dovuti, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. n. 38/2001, dalle imprese insediate nelle aree di competenza del Consorzio.
4. Il CORAP, quale ente pubblico economico, strumentale della Regione è soggetto al controllo di cui all'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e ad esso si applicano le norme regionali in materia di controllo e vigilanza di natura contabile, economica ed amministrativa applicabili agli enti partecipati
5. Il CORAP uniforma i propri atti ai principi e alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi) e del Codice dell'Amministrazione digitale. Il Consorzio uniforma i propri regolamenti, atti e procedimenti alle disposizioni normative regionali in materia di semplificazione amministrativa e aderisce ai modelli organizzativi, procedurali e regolativi disposti dalla Regione a favore delle imprese e delle iniziative economiche al fine di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi prioritariamente negli agglomerati industriali. Per tali finalità, il CORAP partecipa, secondo gli indirizzi regionali, anche mediante accordi con le pubbliche amministrazioni, al sistema regionale dello sportello unico per le attività produttive, per favorire i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, autorizzazione, cessazione o riattivazione delle attività produttive, economiche e di prestazione di servizi.

6. Il CORAP, Consorzio industriale ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317/1991, compreso tra i "consorzi per le aree industriali" di cui all'elenco delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), concorre e partecipa alla programmazione regionale per le materie e gli interventi nell'ambito dello sviluppo economico e industriale per tutto il territorio regionale e per tutti i comparti produttivi ed è beneficiario e attuatore delle operazioni previste nella stessa programmazione regionale orientata a tali materie.
7. Il CORAP è gestore unico delle aree industriali di cui alla l.r. n. 38/2001 e delle aree APEA di cui all'art. 6-quater della presente legge.

Art. 6-quater

(Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate)

1. Al fine di coniugare la competitività sostenibile e la pianificazione, la programmazione e la salvaguardia ambientale, il CORAP, in attuazione dell'articolo 21 della l.r. n. 38/2001, promuove, anche su proposta della Regione, la definizione, la realizzazione e la gestione delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali di propria competenza e delle aree produttive degli enti locali in APEA, previo accordo di programma con tali enti.
2. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi i cui processi produttivi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale ed alla salute dei lavoratori.
3. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di gestione, monitoraggio e controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:
 - a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - b) la tutela della salute e della sicurezza;
 - c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;
 - d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;
4. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA, coerentemente con le indicazioni legislative e programmatiche europee, nazionali e regionali volte alla promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, la Giunta regionale, su iniziativa del CORAP quale gestore unico, approva una proposta di rete regionale APEA ed un regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina istitutiva e gestionale delle APEA, con particolare riguardo:
 - a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali, industriali e di servizi per qualificare ed orientare lo sviluppo dei territori idonee a sostenere le specializzazioni produttive ed economiche;

- b) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente in attuazione degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di sostenibilità delle produzioni e dei processi produttivi in tutte le diverse fasi, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
 - c) alla qualità progettuale degli interventi infrastrutturali che innovano o migliorano la sostenibilità ambientale ed energetica delle aree industriali e degli interventi edilizi degli immobili destinati agli investimenti d'impresa;
 - d) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
5. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi che sono attivati nelle diverse APEA. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico del CORAP quale soggetto gestore delle APEA istituite e delle infrastrutture e dei servizi comuni in esse comprese.
 6. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica definiti a livello europeo, nazionale e regionale gli agglomerati industriali di competenza del CORAP costituiscono siti prioritari per la riconversione e realizzazione delle APEA, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. n. 38/2001 e dell'articolo 26 del d. lgs. n. 112/1998.

Art. 6-quinques

(Politiche di sostegno allo sviluppo economico del sistema imprenditoriale)

1. La Regione, nel quadro della strategia industriale europea e nazionale e al fine di promuovere, favorire e rafforzare la competitività dei territori e delle imprese e nell'esercizio del proprio potere di coordinamento ed indirizzo di cui all'articolo. 2, comma. 2, della l.r. n. 38/2001, affida al CORAP la predisposizione del Piano di sviluppo del settore industriale regionale, revisionabile con cadenza triennale per garantire la continua coerenza con la programmazione europea, nazionale e regionale.
2. Nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità delle procedure negoziate, la Regione, nel quadro della programmazione europea, nazionale e regionale, è autorizzata ad attuare, anche su iniziativa del CORAP, un piano di rilancio delle aree territoriali colpite da crisi ai sensi della legge. n. 181/1989 o da crisi diffusa delle attività produttive anche attraverso la riqualificazione infrastrutturale. Le aree territoriali colpite da crisi diffusa sono ricomprese nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'evoluzione delle situazioni di crisi.
3. Il CORAP promuove e realizza ogni iniziativa di investimento e/o finanziamento in materia di politica industriale e sviluppo economico territoriale, all'interno del ciclo di programmazione europea, nazionale e regionale, volta a favorire programmi o progetti di filiere produttive o di ogni altra forma di aggregazione tra imprese di ogni comparto, finalizzate alla competitività del sistema economico e territoriale delle imprese, secondo le vigenti normative in materia, che si realizzano all'interno delle aree industriali o sono connesse, secondo i cicli e processi produttivi, con le stesse aree industriali o aree PIP.
4. Il CORAP, nel quadro della normativa applicabile alle ZES e ai sensi del Piano di sviluppo strategico Zona Economica Speciale (ZES Calabria), è soggetto attuatore degli interventi previsti e/o necessari all'esecuzione del Piano, provvede alla individuazione e perimetrazione definitiva delle aree e dei lotti caratterizzabili e destinabili agli obiettivi ed alle iniziative del Piano, alla determinazione e qualificazione delle attuali o ulteriori aree di interesse strategico in coerenza con le finalità del Piano stesso e dell'articolo 6-quater della presente legge, all'attuazione del modello

APEA all'interno delle aree del Piano ZES e ogni altra iniziativa coerente con gli obiettivi e le finalità attribuiti dalla normativa alla ZES Calabria.

5. Per l'attuazione del presente articolo il CORAP è autorizzato a: a) sviluppo delle condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali; b) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale; c) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte del Consorzio avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati consentendo il recupero e l'ammmodernamento di tali immobili per il loro riutilizzo a fini produttivi; e) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo; f) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, pure combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili; g) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti; h) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda; i) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di immobili misti per produzione, uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive; l) promozione, progettazione, realizzazione e gestione delle APEA; m) realizzazione di immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali anche su terreni di loro proprietà, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.
6. Il CORAP, ai sensi dell'articolo 63 della legge 448/1998 e nell'esercizio delle funzioni conferite e dei compiti assegnati, ha facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, ovvero trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione oppure ha facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.
7. Il CORAP nei casi di cui al comma 6 corrisponde al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è pari al minor importo tra il prezzo attualizzato di acquisto delle aree di cui al presente comma e il valore di queste ultimo determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il prezzo di riacquisto delle aree e degli stabilimenti è ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo, per l'edificazione dello stabilimento, per eventuali miglioramenti successivi apportati e per le eventuali bonifiche attuate, nonché dell'incremento di valore derivante dalle opere pubbliche infrastrutturali eseguite successivamente all'edificazione da computarsi secondo le tabelle regionali vigenti in materia di contributo di costruzione. Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono prioritariamente sostenute da risorse finanziarie pubbliche da individuarsi nei cicli della programmazione europea, nazionale e regionale, secondo le disposizioni regolamentari e programmatiche vigenti e riferite ai cicli di programmazione della politica di coesione europea e nazionale.

Art. 6-sexies

(Politiche di sostegno allo sviluppo economico delle aree industriali e dei territori)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 e dall'articolo 15, comma. 2, della l.r. n. 38/2001 e nel quadro della programmazione e della regolamentazione della politica di coesione europea e nazionale e in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ed eseguite dal CORAP, è autorizzata ad assegnare al Consorzio trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, impianti di depurazione o di produzione energetica, infrastrutture e reti digitali, sistemi di sorveglianza ambientale e di controllo del rischio industriale e infrastrutture, opere e reti a supporto delle attività economiche e produttive.
2. Le aree di competenza del CORAP sono qualificate come "Aree di interesse strategico regionale" e le aree PIP o altre aree per insediamenti produttivi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 24 e 25 del d. lgs. n. 112/1998 e delle norme regionali in materia, sono qualificate come "Aree di interesse strategico locale". Le aree di cui al presente comma concorrono allo sviluppo economico ed imprenditoriale regionale e sono oggetto di interventi finanziari, nel quadro della programmazione regionale, nazionale ed europea ai fini di investimenti, relativi ad ogni comparto economico, al fine di sostenere e garantire la competitività delle imprese e l'attrattività e la sostenibilità ambientale ed energetica delle aree e dei territori.
3. Gli interventi d'investimento infrastrutturale, già realizzati negli agglomerati industriali di competenza dello stesso Consorzio o quelli di cui al comma 2 realizzati su aree oggetto di procedimento di esproprio o su aree qualificate come PIP, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità del Consorzio sulla base di accordi, programmi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante e tutte le realizzazioni materiali assumono, per tutti gli effetti di legge ed ai fini della gestione unitaria delle funzioni regionali in materia di sviluppo economico, la qualifica di opere o servizi di pubblica utilità e di interesse pubblico.
4. Le opere, le infrastrutture e i beni immobili di certificata proprietà del CORAP in quanto destinati all'esercizio delle funzioni pubbliche conferite dalle norme nazionali e regionali costituiscono il patrimonio indisponibile dell'Ente e possono essere trasferiti alla Regione stessa o ad altro Ente idoneo all'esercizio delle medesime funzioni.
5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle stesse infrastrutture anche ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.
6. Gli interventi di cui ai commi precedenti non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture e tali spese non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Alla verifica di conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, la Regione può concedere al CORAP contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.
8. Le infrastrutture locali di cui ai commi 1 e 2 sono: riconducibili alla programmazione previsionale generale della Regione, su proposta del CORAP nell'ambito del piano delle attività di cui all'art. 14 e 15, c. 2, della l.r. n. 38/2001, degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socioeconomico dell'area; destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che il Consorzio può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato; gestite attraverso il mantenimento di una contabilità separata.

9. Il CORAP può affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo esclusivamente con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti e del Codice dei contratti pubblici.
10. Non sono ammissibili a contributo pubblico le spese relative a: infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali. Per tali iniziative il CORAP è autorizzato ad accedere al sistema creditizio ordinario e della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'articolo 63 della legge. n. 448/1998.
11. Il contributo regionale concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento o, comunque, ai criteri previsti per i progetti generatori di entrate.
12. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
13. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
14. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014”.

Art. 2

(Abrogazione della l.r. n. 47/2019)

1. La legge regionale 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali) è abrogata.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.